



COMUNE DI GIOIOSA IONICA
(PROVINCIA REGGIO CALABRIA)

UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICO – PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER I SERVIZI DI

AUTONOLEGGIO DA RIMESSA

CON CONDUCENTE

Approvato con delibera C.C. n. 38 del 28/11/2013

ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di autonoleggio con conducente istituito in questo Comune è da svolgersi con l'impegno di autoveicoli (autovetture e autobus) immatricolati espressamente per il servizio, ed è disciplinato dal codice della strada vigente, nonché dalle altre disposizioni vigenti nella materia, oltre che dal presente Regolamento.

Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo Ambulanze, così come classificati dall'art. 54, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495, istituito nel territorio di questo comune è disciplinato:

□ dal Decreto legislativo 30 aprile n.285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni;

□ dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

□ dal decreto 01 settembre 2009 n. 137 (Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze);

□ dalle disposizioni del presente regolamento.

Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro, utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno disponibilità.

ART. 2

DETERMINAZIONE DEL NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI DA AMMETTERE AL SERVIZIO

Il numero e le caratteristiche (come art. 12 della legge n. 219 degli autoveicoli (autovetture e autobus) da adibire al servizio di noleggio con conducente, vengono fissati con deliberazione del Consiglio comunale e possono essere eventualmente ripartiti fra le frazioni sobborghi del Comune.

ART. 3

MODALITA' PER IL RILASCIO E RICHIESTA LICENZA

L licenza per il rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente sono rilasciate all'Amministrazione comunale attraverso bando di concorso pubblico.

La licenza comunale di esercizio, necessaria per svolgere il servizio di noleggio autoveicoli con conducente, deve essere richiesta con apposita istanza in bollo diretta al Sindaco.

Nell'istanza oltre le generalità, il richiedente deve specificare il numero di targa, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e la eventuale ubicazione della rimessa.

ART. 4

DOCUMENTAZIONE

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, dovrà produrre i seguenti documenti:

- 1) licenza ottenuta a norma dell'art. 86 del Top della Legge di Pubblica Sicurezza nei soli casi previsti;
- 2) certificazione di essere provvisto dei mezzi finanziari al disimpegno del servizio;
- 3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ai sensi della legge 860 del 27.07.1956 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) certificato di cittadinanza italiana;
- 5) certificato di residenza nel Comune;
- 6) dichiarazione di impegno a non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- 7) dichiarazione di non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
- 8) documentazione di eventuali titoli di preferenza o precedenza stabiliti dall'art. 5 successivo. L'interessato può sostituire le certificazioni di cui ai punti 3) e 4) del comma precedente con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15 del 04.01.1968 e successive modifiche ed integrazioni;

ART. 5

TITOLI PREFERENZIALI

Nell'assegnazione delle licenze di esercizio costituiscono titoli preferenziali:

- aver svolto l'attività di noleggio con conducente o di servizio pubblico da piazza come autista dipendente da titolare di licenza comunale valida per l'esercizio dei rispettivi servizi;
- essere in possesso dei titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per l'assunzione agli impieghi pubblici.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della istanza o da altri elementi utili allo scopo.

ART. 6

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

La licenza viene assegnata a seguito di bando pubblico ai sensi della Legge quadro 15.01.1992 , n. 21.

La licenza di esercizio è rilasciata in bollo dal responsabile del servizio, a conclusione della procedura prevista dal precedente comma, per ogni autoveicolo ammesso al servizio.

L'attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti, di apposita autorizzazione da parte del Comune. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze de destinare all'esercizio.

L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio internazionali è peraltro subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.

Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autoambulanze.

Le autorizzazioni vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.

ART. 7

DURATA DELLA LICENZA

La licenza di esercizio ha la durata di anni 9 fatti salvi i casi di ritiro prima della scadenza secondo quanto disposto dal successivo art. 10.

ART. 8

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

La licenza di esercizio può essere trasferita in conformità alle norme di cui agli artt. 3,4,5, e 6 del presente regolamento.

La trasferibilità della licenza è ammessa sussistendo tutte le condizioni di legge ed il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte del subentrante per atto tra vivi od a causa di morte .

In caso di morte del titolare della licenza , la voltura della stessa è accordata ad uno degli eredi legittimi che ne faccia richiesta entro sei mesi dal decesso, documentando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, secondo l'ordine di precedente seguente : 1 coniuge superstite; 2 figlio o figlia.

ART. 9

PARZIALE RITIRO DELLE LICENZE

Le licenze di esercizio possono essere parzialmente ritirate, quando si renda necessario trasformare il servizio o per altre motivazioni di pubblico interesse. Nel caso di riduzione del numero degli autoveicoli del servizio di noleggio con conducente, dovrà tenersi conto dei criteri stabiliti con provvedimento del Consiglio comunale, sentite ove occorra, le organizzazioni di categoria.

ART. 10

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza di esercizio può essere sospesa, per un periodo non superiore a mesi tre, nei casi di infrazione non passibile di revoca, derivante da sanzioni adottate dall'Autorità di P.S. o da ripetute violazioni alle norme del presente regolamento.

La sospensione viene adottata dal responsabile del Servizio.

ART. 11

REVOCA DELLA LICENZA

La licenza di esercizio viene revocata dal responsabile del servizio nei casi seguenti:

- quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti previsti per svolgere l'esercizio di noleggio;
- quando l'attività viene esercitata da altri che non sia in possesso di autorizzazione del Comune;
- quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio del noleggio, nonostante i richiami e le diffide;
- quando il titolare della licenza (o suoi dipendenti) abbia svolto l'attività per favorire l'elusione di qualsiasi legge di ordine civile, tributaria, sanitario e penale;
- quando in capo al titolare della licenza sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi; quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidiva in violazioni varie del presente regolamento; quando sia stato trasferito il domicilio in altro Comune od intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio; quando sia intervenuta grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'attività del noleggio.

ART. 12

DECADENZA DELLA LICENZA

Il Responsabile del Servizio, dispone la decadenza della licenza o autorizzazione nei seguenti casi:

- per interruzione di servizio per un periodo superiore a mesi 3 (tre) a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
- per fallimento del titolare della licenza;
- per cessione della proprietà dell'autoveicolo adibito al servizio;
- per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art.8 precedente.

ART. 13

VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, a verifica dell'Autorità competente in materia.

Ogni qualvolta il Responsabile del Servizio ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne il competente Ufficio della Motorizzazione Civile, agli effetti del Codice della Strada sopra richiamato.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine da fissare caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza, ai sensi del precedente art. 11.

ART. 14

CONTACHILOMETRI

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva e sul quale il Comune in qualsiasi momento può esercitare il diritto di controllo.

ART. 15

INIZIO DEL SERVIZIO

L'assegnatario della licenza di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.

Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 (sessanta) giorni, ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa di forza maggiore.

L'interessato dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della licenza.

ART. 16

TARIFFE

Con deliberazione della Giunta Municipale, sono fissate le tariffe minime e massime da praticare nel servizio, tenendo conto della potenza e del tipo dell'autoveicolo, del chilometraggio del servizio commissionato nonché delle eventuali qualità particolari del servizio medesimo.

ART. 17

SOSPENSIONE DELLA CORSA

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno il diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

ART. 18

DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 19

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

I titolari della licenza di esercizio del servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di tenere le tariffe costantemente esposte nelle loro rimesse ed esibirle, a bordo dell'autoveicolo, nonché di renderle note anche agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggio.

ART. 20

FACOLTA' PER LE AUTOVETTURE DI STAZIONARE SU AREE PUBBLICHE

Le sole autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche, allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza, essendo stato incluso questo Comune a suo tempo tra quelli di minore importanza.

Le località di stazionamento sono le seguenti: Piazza Vittorio Veneto (lato a) – Via Gramsci (incrocio Rubina).

In caso di necessità, e, comunque, ogni qualvolta il noleggio risulti preventivamente contrattato, è consentita la sosta degli autoveicoli (autovetture e autobus) agli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio dell'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente e direttamente al titolare della licenza stessa, rimanendo in ogni caso completamente escluso il Comune.

Nei casi in cui sia stata consentita dal Comune la gestione del servizio a mezzo di autisti, a questi ultimi conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità di carattere penale e civile agli stessi derivanti dalla qualifica di dipendenza rivestita.

ART. 21

OBBLIGHI

I conducenti degli autoveicoli di noleggio, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare è fatto obbligo di:

- 1) custodire costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività del noleggio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- 2) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio nel Comune ovvero della rimessa;
- 3) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente art. 13 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
- 4) osservare le tariffe comunali ed assolvere agli altri obblighi inerenti le tariffe stesse e di cui al precedente art. 16;
- 5) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- 6) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica;
- 7) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e nel caso di reperimento di oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia Municipale al più presto, per agevolare la restituzione al legittimo proprietario;
- 8) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibirlo, a richiesta, copia del presente regolamento.

ART. 22

DIVIETI

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggio con conducente è fatto divieto di:

- procacciarsi il noleggio con stabilità e continuità al di fuori dell'ambito territoriale di questo Comune;
- esercitare servizi ad itinerari ed orari fissi, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi pubblici di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

- ammettere sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti stabiliti nella carta di circolazione dell'autoveicolo;
- effettuare il trasporto di persone per un numero superiore a quello stabilito nella carta di circolazione dell'autoveicolo;
- portare animali propri nell'autoveicolo;
- deviare, di loro iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- chiedere, a qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalle tariffe comunali o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio, salvo richiesta del committente o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto negli articoli precedenti si fa richiamo alle disposizioni del vigente Codice della Strada, alla legge quadro 15.01.1992 n. 21, alla L.R. 07.08.1999 n. 23, al D. Lgs. 08.08.2000 n. 267, nonché alla restante normativa vigente nella specifica materia, nonché alle norme contenute negli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazioni in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

INDICE

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

**ART. 2- DETERMINAZIONE DEL NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI
AUTOVEICOLI DA AMMETTERE AL SERVIZIO**

ART. 3- MODALITA' PER IL RILASCIO E RICHIESTA LICENZA

ART. 4- DOCUMENTAZIONE

ART. 5 - TITOLI PREFERENZIALI

ART. 6 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

ART. 7 - DURATA DELLA LICENZA

ART. 8 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

ART. 9 - PARZIALE RITIRO DELLE LICENZE

ART. 10 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA

ART. 11 - REVOCA DELLA LICENZA

ART. 12 - DECADENZA DELLA LICENZA

ART. 13 - VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 14 – CONTACHILOMETRI

ART. 15 - INIZIO DEL SERVIZIO

ART. 16 – TARIFFE

ART. 17 - SOSPENSIONE DELLA CORSA

ART. 18 - DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

ART. 19 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

**ART. 20 - FACOLTA' PER LE AUTOVETTURE DI STAZIONARE SU AREE
PUBBLICHE**

ART. 21 – OBBLIGHI

ART. 22 – DIVIETI

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI